



# DECRETO LIQUIDITA'

DECRETO N. 23 - 8.04.2020

## OSSERVAZIONI E ANALISI

### Premessa

---

Il provvedimento è il **sesto intervento d'urgenza** adottato per affrontare l'**emergenza epidemiologica**, contiene misure analoghe a quelle adottate da altri importanti Paesi (es. Germania, Francia, Spagna) e tiene anche conto delle modifiche approvate a livello europeo in tema di aiuti di Stato.

Più in dettaglio, il decreto ha **4 principali finalità**, evidenziate di seguito.

1. [ACCESSO AL CREDITO](#)
2. [MISURE PER LA CONTINUITA' AZIENDALE](#)
3. [MISURE FISCALI E CONTABILI](#)
4. [MISURE SETTORI RILEVANZA STRATEGICA](#)

Analizziamo in seguito **le prime 3 misure di maggiore interesse**, facendo un focus sui principali provvedimenti contenuti.

## 1 ACCESSO AL CREDITO

---

Le garanzie statali sui prestiti bancari sono un capitolo centrale del decreto Liquidità. Capitolo diviso a sua volta in **due canali di accesso**:

1. la società pubblica **Sace** (parte del polo Cdp), soprattutto per le imprese più grandi
2. **Fondo di garanzia per le Pmi** (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti.

I prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, **occorre ancora l'autorizzazione della Ue**, l'aggiornamento di alcune procedure interne di banche e Sace e l'aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.



## Il canale SACE

---

Si prevedono **tre fasce**.

- ✓ **Garanzia statale che copre il 90%** del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi.
- ✓ **Garanzia all'80%** per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia.
- ✓ **Copertura al 70%** per imprese con fatturato oltre 5 miliardi.

In ogni caso, l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore tra il **25% del fatturato 2019** ed il doppio dei **costi del personale** dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

### I vincoli, i costi e la durata

Ad ogni modo, l'impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) **non potrà distribuire dividendi** o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. L'azienda, poi, sarà chiamata ad assumere l'impegno a **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**. Dovrà inoltre rispettare una **clausola made in Italy**, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

I prestiti vanno restituiti in **sei anni**, con preammortamento possibile fino a due anni. **Le commissioni** sono differenziate.

Per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a **0,25%** il primo anno, **0,5%** il secondo e terzo, **1%** dal quarto al sesto. Per le imprese più grandi sono invece pari a **0,5%** dell'importo garantito il primo anno, **1%** secondo e terzo, **2%** dal quarto al sesto.

## Il canale Fondo di Garanzia

---

In questo caso la **garanzia di base sarà del 90%**, per importo massimo garantito di 5 milioni di euro. I finanziamenti avranno **durata massima di 6 anni** con un importo limitato.

Si sale al **100% per finanziamenti fino a 25mila euro**, e comunque entro il **25% dei ricavi**, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi.

**Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito**, basta un'autocertificazione sui ricavi. **La restituzione** è in sei anni con inizio del rimborso del rimborso **non prima di due anni**.



### **Per chi ha ricavi fino a 3,2 milioni**

Sempre con il Fondo di garanzia è prevista una garanzia al **90% che può arrivare al 100%** se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (**Confidi**). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, **fino a 499 dipendenti**, che abbiano **ricavi fino a 3,2 milioni**. E comunque **entro il 25% del fatturato**, quindi entro un prestito di 800mila euro.

Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.

### **I costi, la durata e le procedure**

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, **l'accesso è gratuito**. Come detto, per i prestiti fino a 25mila euro, non ci sarà valutazione del merito di credito del beneficiario. Per le altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato+10% Confidi, **ci sarà comunque un'istruttoria bancaria anche se alleggerita**.

**Si valuterà infatti solo la struttura economica-finanziaria** dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi in corso.

## **2 MISURE PER LA CONTINUITA' AZIENDALE**

---

Il decreto prevede una serie di **misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese** nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

### **Riduzione del capitale per perdite**

---

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e **fino al 31 dicembre 2020**, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, **non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale** (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

### **Principi di redazione del bilancio**

---

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, **è possibile operare una valutazione** delle voci di **bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente** alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della



situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

### **Finanziamento dei soci alla società**

---

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e **fino al 31 dicembre 2020**, non opera il meccanismo di **postergazione del rimborso** dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò **al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci** nell'accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

### **Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito**

---

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo **dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore** del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data **sono sospesi per lo stesso periodo**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

**L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.**

La sospensione opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti in caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.

**I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020** fino alla data di entrata in vigore del presente decreto **non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio**; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto.



## Differimento entrata in vigore Codice Crisi Impresa

---

L'entrata in vigore delle disposizioni dettate dal **Codice per la Crisi d'Impresa** (tra le quali quelle che prevedono l'abbassamento dei limiti dimensionali previsti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo) viene **posticipata al 1° settembre 2021**.

## 3 MISURE FISCALI E CONTABILI

---

Si interviene con norme urgenti per il **rinvio di adempimenti fiscali e tributari** da parte di lavoratori e imprese

### Sospensione dei versamenti tributari – soggetti con fatturato fino a 50 milioni di Euro

---

I contribuenti che contemporaneamente:

- ✓ Svolgono attività **d'impresa, arte o professione**
- ✓ Hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa **in Italia**
- ✓ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto hanno realizzato **ricavi o compensi fino a 50 milioni di Euro**
- ✓ Hanno subito una **diminuzione** dei ricavi/compensi nel mese di marzo e aprile pari almeno al **33% rispetto agli stessi mesi del 2019**

hanno diritto alla sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei seguenti termini di versamento:

1. Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali
2. Iva
3. Contributi previdenziali e assistenziali
4. Premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** oppure rateizzando quanto dovuto in un massimo di 5 rate mensili di pari importo da corrispondere sempre a partire dal mese di giugno 2020.

### Sospensione dei versamenti tributari – soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di Euro

---

I contribuenti che contemporaneamente:



- ✓ Svolgono attività **d'impresa, arte o professione**
- ✓ Hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa **in Italia**
- ✓ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto hanno realizzato ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di Euro**
- ✓ Hanno subito una **diminuzione** dei ricavi/compensi nel mese di marzo e aprile **pari almeno al 50%** rispetto agli stessi mesi del 2019

hanno diritto alla sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei seguenti termini di versamento:

5. Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali;
6. Iva;
7. Contributi previdenziali e assistenziali;
8. Premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'**unica soluzione entro il 30 giugno 2020** oppure rateizzando quanto dovuto in un massimo 5 di rate mensili di pari importo da corrispondere sempre a partire dal mese di giugno 2020.

### **Ritenute sul reddito da lavoro autonomo e sulle provvigioni – proroga della sospensione**

---

Ai contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 hanno realizzato **ricavi e compensi non superiori a 400.000 Euro**, non si applicano le ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni percepite tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

La sospensione può essere applicata solo se nel periodo precedente a quello di percepimento del ricavo/compenso si sono sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non operate dovranno essere versate in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** o in 5 rate mensili di pari importo a partire sempre dal mese di luglio.

### **I acconto IRPEF, IRES ed IRAP**

---

**È prevista la possibilità** di determinare l'importo del I acconto dovuto a titolo di I acconto IRPEF, IRES e IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 con il **metodo previsionale**.



**In questo caso**, se gli acconti versati dovessero risultare insufficienti (e quindi la dichiarazione dovesse risultare con un saldo a debito) ma gli acconti versati dovessero risultare pari almeno all'80% di quanto si sarebbe versato applicando le regole ordinarie (ovvero il metodo storico sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2019), **non sono dovute sanzioni né interessi.**

### **Versamenti prorogati al 20 marzo – rimessione in termini**

---

**I contribuenti che**, per effetto delle disposizioni precedenti, avrebbero dovuto effettuare i versamenti fiscali e previdenziali **entro il 20 marzo** (invece della scadenza originaria del 16 marzo) possono effettuare il versamento di quanto dovuto, qualora non vi avessero già provveduto, **entro il 16 aprile 2020** senza l'applicazione né di sanzioni né di interessi.

### **Proroga del termine per la consegna delle CU**

---

È stato prorogato al **30 aprile** il termine, originariamente previsto per il 31 marzo) **per la consegna ai lavoratori dipendenti e autonomi** delle Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti nel 2019.

### **Proroga del termine per l'invio telematico delle CU**

---

È prevista la possibilità di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche di cui al punto precedente **entro il 30 aprile 2020** senza l'applicazione di sanzioni.

Si ricorda che resta ferma la possibilità di inviare le Certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata entro il termine di presentazione del modello 770/2020 (ovvero **entro il 02/11/2020**).

### **Proroga della validità del "DURC FISCALE"**

---

I c.d. **"DURC fiscali"** rilasciati dall'Agenzia delle Entrate **prima del 29 febbraio 2020** sono da considerare **validi fino al 30 giugno 2020**.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – proroga dei termini di versamento

### **Proroga dei termini versamento bollo su fatture elettroniche**

---

È prevista la proroga del termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da applicarsi nel modo seguente:



- ✓ **Se l'importo** dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2020 **è inferiore a 250,00 Euro** ma l'imposta dovuta per il I e II trimestre 2020 è superiore alla medesima soglia, allora l'imposta di bollo può essere versata **entro il 20 luglio 2020**.
- ✓ Se l'importo dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri 2020 **è inferiore a 250,00 Euro**, allora l'imposta può essere versata **entro il 20 ottobre 2020**.

Restano invece invariati i termini di versamento per l'imposta di bollo relativa al III e IV trimestre 2020 previsti rispettivamente per il 20 ottobre 2020 e per il 20 gennaio 2021.

Ricordiamo anche la possibilità di versare l'imposta di bollo con due versamenti semestrali (**16 giugno e 16 dicembre**) qualora l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo non superi l'importo annuo di 1.000,00 Euro.

### **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

---

**È stata estesa** l'agevolazione introdotta dal Decreto "Cura Italia" alle spese sostenute per l'acquisto di:

- ✓ **Dispositivi di protezione individuale** (mascherine, visiere e occhiali protettivi, guanti, tute di protezioni e calzari, ecc.)
- ✓ **Altri dispositivi di sicurezza** volti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi)
- ✓ **Acquisto di detergenti mani e disinfettanti**

Ricordiamo che il credito d'imposta spetta nella **misura del 50%** delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, **fino ad un massimo di 20.000 Euro**.

### **Proroga dei termini per le agevolazioni "prima casa"**

---

Sono sospesi per il periodo che va **dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020** i seguenti termini da rispettare per non perdere l'agevolazione "prima casa":

- ✓ Il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro cui è necessario trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'abitazione stessa;
- ✓ Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale;
- ✓ Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione precedente ancora in suo possesso.



## Decreto legge 8 aprile 2020 n.23

### Osservazioni art. 11

#### **Coronavirus: sospesi i protesti e le segnalazioni C.A.I. fino al 30 aprile 2020.**

Il decreto legge liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, articolo 11) sospende i protesti e le segnalazioni C.A.I. dal 9 marzo al 30 aprile 2020.

Dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini di scadenza (ricadenti o decorrenti in tale periodo) dei vaglia cambiari, le cambiali, ogni altro titolo di credito e atti aventi efficacia esecutiva, se emessi prima del 9 aprile 2020.

#### **È fatta salva la facoltà del debitore di rinunciare ad avvalersi della sospensione.**

Per quanto riguarda gli assegni, durante il periodo di sospensione, ossia dal 9 marzo al 30 aprile 2020 è sempre possibile, per il creditore, la presentazione per l'incasso.

Tuttavia, a favore del debitore, nello stesso periodo restano sospesi i seguenti termini:

- a) per la presentazione al pagamento;
- b) per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
- c) per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
- d) per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.

Per i protesti levati tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020 non è consentita la trasmissione degli elenchi alla Camera di Commercio.

Ove i protesti fossero già levati e pubblicati nel Registro tenuto dalle Camere di Commercio, sono cancellati d'ufficio.

Sono anche sospese le segnalazioni alla Centrale d'Allarme Interbancaria che dovranno essere cancellate, ove già registrate, a cura dell'intermediario (banca!) che le ha effettuate.

Dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini relativi ai titoli di credito aventi efficacia esecutiva.

L'ampia formulazione dell'articolo 11 del decreto liquidità pare intendere che, nel periodo 9 marzo – 30 aprile 2020 – sarebbero anche sospesi i termini per promuovere azioni esecutive in virtù di cambiali e assegni, e cioè:

- a) è sospeso il termine di un anno per l'azione diretta nei confronti del traente;
- b) è sospeso il termine di sei mesi per l'azione diretta nei confronti dell'emittente l'assegno.

Dunque la scadenza o la decorrenza di tutti i termini è sospesa fino al 30 aprile 2020 e riprende dal 1° maggio 2020.

#### **In pratica.**

La sospensione non impedisce al creditore di presentare gli assegni al pagamento durante il periodo di sospensione.



Pertanto, l'assegno continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del debitore.

In caso di mancata copertura vale la sospensione, con conseguente – temporanea – inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (sanzioni accessorie prefettizie, revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, iscrizione alla C.A.I.).

In tale contesto non verrà, al momento, inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione.

Se, invece, l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 30 aprile 2020.

La bozza di decreto legge, infine, prevede la sospensione delle trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020 e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d'ufficio alla cancellazione dei protesti già pubblicati.

Solo al termine del periodo di sospensione le banche possono riavviare l'iter funzionale al pagamento dei titoli.

#### **Alcuni esempi:**

1) assegno datato nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020: può essere sempre incassato. Tuttavia, nel caso di mancanza di provvista, dal 1° maggio 2020 verrà levato il protesto e, dallo stesso giorno, decorre il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo.

Se nello stesso periodo è stato già levato il protesto ed è stato pubblicato nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio, quest'ultime dovranno provvedere alla cancellazione.

Allo stesso modo, se vi è stata una segnalazione CAI, perché tra il 9 marzo 2020 ed il 9 aprile 2020 è scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo, la banca dovrà cancellare la segnalazione dagli archivi informatici della Centrale di Allarme Interbancaria.

2) Assegno presentato per l'incasso e risultato scoperto prima del 9 marzo 2020: se alla data del 9 marzo è ancora pendente il termine per il pagamento tardivo (60 giorni dalla presentazione), nel calcolo dei 60 giorni non viene considerato il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020. Lo stesso termine riprende a decorrere dal 1° maggio 2020.

**Assegni postdatati:** l'assegno "a garanzia" è, per ciò stesso, un assegno postdatato, pertanto è irregolare.

Per garantire pagamenti futuri la legge prevede dispositivi diversi: le cambiali (di cui, magari, parlerò in altra occasione)!

L'assegno postdatato, normalmente utilizzato a scopo di "garanzia", è un titolo di credito che reca una datazione posteriore rispetto al momento della effettiva emissione.

Emettere assegni postdatati a favore di un fornitore impone di tenere presenti le potenziali conseguenze dannose di tale scelta.



Va subito precisato che, la postergazione dell'assegno bancario non comporta, di per sé, particolari limitazioni all'incasso perché l'assegno è un titolo di credito sempre pagabile "a vista" tant'è che, l'art. 31 della c.d. "Legge assegni" prevede che "l'assegno bancario presentato per l'incasso prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della presentazione".

#### **Conseguenze della postdatazione dell'assegno.**

A partire dal Decreto Legislativo n. 507/1999 l'emissione di assegni post datati non è più un illecito penale, ma integra gli estremi di un illecito fiscale. Il patto di post datazione dell'assegno bancario è una causa di mera irregolarità dell'assegno.

La regolarizzazione dell'assegno postdatato può comunque avvenire con il pagamento dell'imposta di bollo. La regolarizzazione del bollo permette al creditore di esercitare i diritti di credito che gli derivano dalla detenzione dell'assegno postdatato, e precisamente:

- a) porre all'incasso l'assegno e, nel caso di mancanza di provvista, determinare il protesto del debitore;
- b) notificare un atto di precetto di pagamento al debitore in forza dell'assegno – anche non protestato – e promuovere procedure di pignoramento per recuperare il credito vantato.

#### **Assegni post datati: regolarizzazione del bollo.**

Ai fini della regolarizzazione del bollo, l'art. 121 della Legge assegni prevede che, in caso di difformità tra la data indicata sull'assegno e quella di effettiva emissione, il detentore del titolo deve versare l'imposta di bollo graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della Legge bollo.

Pertanto, il creditore che volesse incassare l'assegno (benché di fatto ciò avvenga raramente):

1. è tenuto a corrispondere l'imposta di bollo pari al 12 per mille dell'importo dell'assegno entro il termine di 4 giorni da quello di effettiva emissione;
2. è sottoposto a una sanzione amministrativa pari ad un importo variabile da 2 a 5 volte l'imposta di bollo, comunque non inferiore a € 103,29.

Per esempio, per porre all'incasso un assegno post datato del valore di € 1.000,00, l'imposta di bollo dovuta è pari a € 12,00 mentre, la sanzione amministrativa, sarà pari ad € 103,29.

#### **Assegno post datato non regolare nel bollo ha valore di promessa di pagamento.**

Tuttavia, l'assegno irregolare – non regolarizzato nella bollatura – costituisce pur sempre una promessa di pagamento del debitore a favore del creditore: quest'ultimo può utilizzare l'assegno per chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e promuovere procedure di pignoramento per recuperare il credito.

#### **Il patto di "garanzia" con assegni postdatati è nullo.**

L'emissione di un postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore



come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è, secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933.

Tale accordo dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c. Sicché in relazione a tale assegno, il giudice può dichiarare nullo il patto di garanzia.

Tuttavia, resta inalterata la natura di promessa di pagamento dell'assegno emesso "a garanzia" (Cassazione civile, 24 maggio 2016 n. 10710).

### **Conseguenze dell'incasso e mancata copertura dell'assegno. Il protesto dell'assegno e le sanzioni accessorie.**

L'emissione di assegni che, al momento dell'incasso dovessero risultare scoperti comporta i seguenti rischi:

- a) la levata del protesto con registrazione del debitore presso l'apposito registro tenuto istituito presso la Camera di Commercio;
- b) l'irrogazione, con ingiunzione del Prefetto, di sanzioni amministrative sia pecuniarie che personali;
- c) l'iscrizione del nominativo del debitore negli archivi C.A.I., che ha l'effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un determinato tempo.

### **Il protesto dell'assegno postdatato.**

Il protesto costituisce l'atto pubblico con cui un Pubblico Ufficiale (generalmente il notaio, segretario comunale, ufficiale giudiziario) constata il mancato pagamento dell'assegno bancario.

Per effetto della levata del protesto, il nominativo del soggetto inadempiente è segnalato presso il pubblico Registro informatico dei protesti, consultabile presso tutte le sedi delle Camere di Commercio.

La segnalazione permane nel sistema per cinque anni.

La normativa vigente non prevede l'immediata cancellazione del protesto a seguito del pagamento successivo al protesto stesso.

Pertanto, se il debitore protestato effettua il pagamento dell'importo dovuto in funzione dell'assegno, e non abbia subito ulteriori protesti, ha diritto ad ottenere la riabilitazione solo trascorso 1 anno dal giorno della levata del protesto.

Solo allora potrà presentare richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza e, una volta ottenuto il provvedimento, dovrà presentare all'ufficio protesti istanza per ottenere la cancellazione dal registro informatico protesti.

### **Sanzioni amministrative pecuniarie per mancanza di provvista.**

Se l'assegno postdatato non è coperto al momento dell'incasso, il Prefetto può irrogare al debitore una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura differenziata a seconda dell'importo recato dal titolo stesso.

Infatti, se il valore è inferiore ad euro 10.329,56, si applica una sanzione pecuniaria variabile fra euro 516,00 ed euro 3.098,00.

Se il valore è superiore a € 10.329,56, si applica la sanzione pecuniaria da 1.032,00 ad euro 6.197,00.



### **Il divieto di emettere assegni.**

Qualora l'assegno scoperto, ovvero più assegni emessi in tempi ravvicinati per una medesima operazione, abbiano valore complessivo inferiore o pari a € 2.582,28 il Prefetto può disporre il divieto di emettere assegni bancari e postali.

Il divieto ha durata compresa tra 2 e 5 anni.

Il debitore evita l'irrogazione delle sanzioni amministrative se provvede al pagamento della somma indicata nel titolo, degli interessi, penale, spese di protesto entro 60 giorni dal termine di presentazione dell'assegno scoperto per l'incasso.

### **L'iscrizione del debitore alla C.A.I. e revoca dell'autorizzazione a emettere assegni.**

In caso di assegno scoperto (anche postdatato), la banca scrive al cliente inviandogli un preavviso di revoca, avvertendolo che, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute per effetto della presentazione di un assegno scoperto, entro 60 giorni, verrà iscritto al C.A.I., cioè alla Centrale d'allarme interbancaria presso la Banca d'Italia.

L'iscrizione alla C.A.I. determina, per 6 mesi, la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni e, per lo stesso periodo, il divieto per qualsiasi banca di stipulare nuove convenzioni di assegno con il segnalato.

Sanzioni amministrative accessorie per violazioni più gravi.

Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 51.645,69 ovvero risulta che, colui che ha emesso gli assegni, nei cinque anni precedenti, ha già emesso uno o più assegni scoperti per un valore complessivo superiore a € 10.329,14, l'ulteriore emissione di assegni scoperti comporta anche l'applicazione, da parte del Prefetto, di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La durata di tali sanzioni è compresa tra 2 mesi e 2 anni.

### **Coronavirus. Alcuni suggerimenti per affrontare gli incassi di assegni postdatati.**

1. effettuare lo screening, magari avvalendosi di un professionista di propria fiducia, della liquidità aziendale disponibile;
2. identificare i crediti verso clienti recuperabili, in tutto o in parte, nel breve periodo;
3. quantificare l'esatto importo necessario per assicurare copertura degli assegni il cui incasso è previsto a breve termine;
4. contattare i creditori per modificare clausole e termini dei contratti in essere;
5. negoziare, ove possibile, la rimodulazione dei pagamenti, anche ricorrendo alla sostituzione degli assegni con differenti titoli di credito (preferibilmente cambiali), concordando coi creditori pagamenti frazionati, diluiti in un ragionevole arco temporale;



- UNIONQUADRI

6. valutare la convenienza ad usufruire dei meccanismi di conservazione e/o ripristino della liquidità attraverso il canale bancario offerti dagli istituti di credito e dalla normativa d'emergenza Covid-19 in vigore

**Avv. Raffaele Greco**

Per ulteriori approfondimenti : [segreteria@ciuonline.it](mailto:segreteria@ciuonline.it)